

1 PREMESSE

- 1.1** Le Condizioni Generali di Fornitura (d'ora in poi: "Condizioni Generali") qui di seguito riportate, in quanto non derogate o modificate dalle parti successivamente per iscritto, si applicano ad ogni ordine di acquisto sottoscritto dal cliente (d'ora in poi: "il Cliente").
- 1.2** Le Condizioni Generali rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra il Fornitore ed il Cliente in merito alla specifica fornitura, di volta in volta oggetto di ordine, e sostituiscono ogni altra comunicazione orale o scritta intercorsa fra il Fornitore ed il Cliente prima dell'ordine. Tutte le condizioni di seguito elencate si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del Cliente, dovendosi le medesime considerare come parte essenziale dell'ordine ed essendo le stesse pubblicate sul presente sito internet.
- 1.3** Laddove nelle presenti Condizioni Generali si adotti l'espressione "per iscritto", essa starà a significare "mediante documento sottoscritto dalle parti", oppure mediante "fax o lettera raccomandata A.R.".

2. ORDINI

- 2.1** L'ordine potrà essere preso in considerazione dal Fornitore solo se lo stesso è di contenuto conforme alle Condizioni Generali.
- 2.2** Gli ordini che perverranno al Fornitore dovranno essere scritti.
- 2.3** Ogni ordine di acquisto s'intende accettato dal Fornitore quando (i) perviene al Cliente la "conferma d'ordine" allegata all'ordine emesso dal Cliente, firmata e rispedita dal Fornitore oppure (ii) perviene al Cliente copia del proprio ordine munito del timbro e firma del Fornitore per accettazione. In difetto di espressa accettazione, eventuali consegne di merce da parte del Fornitore non comporteranno accettazione implicita dell'ordine ricevuto.
- 2.4** E' facoltà del Fornitore apportare modifiche alle condizioni indicate dal Cliente nell'ordine, dandone comunicazione a quest'ultimo per iscritto. Ove il Cliente non receda entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine modificato, le modifiche apportate s'intenderanno senz'altro accettate.

3. CONSEGNA – RISCHIO DI PERDITA

- 3.1** Salvo diversa intesa tra le parti che dovrà essere convenuta per iscritto, la fornitura della merce s'intende *Franco Fabbrica*. Tuttavia le parti convengono che anche nel caso in cui il trasporto dovesse essere curato dal Fornitore, sarà a carico del Cliente il rischio di perdita o deterioramento della predetta merce a partire dal momento in cui la stessa è consegnata al primo vettore / trasportatore.
- 3.2** Salvo diverse espresse pattuizioni per iscritto, sono consentite consegne parziali.

4. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI

- 4.1** La data per la consegna pattuita nell'ordine o nella conferma d'ordine/accettazione s'intende indicativa e non vincolante.
- 4.2** Nell'ipotesi in cui si verificano casi di impossibilità / forza maggiore (nel senso chiarito dall'art. 1256 doc. civ.) o più in generale ogni circostanza che impedisca o renda eccessivamente oneroso la fabbricazione della merce, la realizzazione dell'opera ovvero la consegna della merce / opera, il Fornitore avrà diritto, a seconda dei casi, a ridurre i suoi impegni contrattuali, di sospenderli o mettervi fine. A titolo esemplificativo, sono da considerarsi come tali i casi di guerra, scioperi (a prescindere dalla ragionevolezza delle pretese dei lavoratori), incendi, interruzioni di trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prima o di energia, restrizioni imposte dalla pubblica autorità.
- 4.3** Nei casi disciplinati dal punto 4.2 che precede, la data pattuita per la consegna sarà automaticamente prorogata di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento o della causa di impossibilità. Il Fornitore avrà in ogni caso diritto a recedere dal contratto senza che il Cliente possa vantare alcuna pretesa risarcitoria.
- 4.4** Qualora il Cliente non prenda tempestivamente in consegna la merce, sopporterà tutte le spese che dovessero derivare da tale condotta ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Fornitore diverrà immediatamente esigibile.
- 4.5** Nel caso in cui il predetto ritardo superi il termine di 30 (trenta) giorni dalla data pattuita per la consegna, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale per fatto e colpa del Cliente, senza alcun pregiudizio per il diritto al risarcimento dei danni.
- 4.6** Il Fornitore potrà consegnare al Cliente i beni oggetto dell'ordine anche qualora questi presentino ragionevoli difformità nel peso e/o nel volume, sia in eccesso che in difetto tali da non compromettere l'utilizzo del bene.
- 4.7** I termini e le condizioni per la consegna della merce saranno stabilite di comune accordo tra il Fornitore e il Cliente. Tali termini e condizioni saranno interpretati sulla base dell'ultima edizione degli *Incoterms*, salvo il caso in cui siano in contrasto con le Condizioni Generali o qualora sia altrimenti concordato tra le parti.
- 4.8** Il Fornitore è autorizzato, in presenza di giustificati motivi, ad effettuare consegne di merce ripartite.
- 4.9** Il Cliente s'impegna a fornire i mezzi necessari ed adeguati per la ricezione ed il deposito dei beni ed è tenuto a garantire che tali mezzi siano conformi a tutte le

- disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 5** **PREZZO E PAGAMENTO**
- 5.1** Il corrispettivo a fronte della fornitura sarà quello pattuito dalle parti nell'ordine e conferma d'ordine e dovrà intendersi **al netto dell'IVA**, salva diversa espressa previsione. In ogni caso, e salvo patto contrario per iscritto tra la parti, i prezzi si intendono per prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito e resa Franco Fabbrica. Resta inteso che qualsiasi altra spesa e/o onere sarà a carico del Cliente.
- 5.2** Ogni altro costo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto, deposito, pulizia, nolo cavalletti, assicurazione ecc.) sono a carico del Cliente.
- 5.3** I pagamenti relativi alle fatture ed alle note di addebito dovranno essere eseguiti al momento della consegna della merce ovvero, nei termini e nei tempi stabiliti nella fattura, presso la sede del Fornitore ovvero presso il diverso luogo e nei tempi convenuti per iscritto dalle parti; in ogni caso gli assegni e gli effetti bancari vengono ricevuti dal Fornitore "salvo buon fine", ed il loro importo è registrato a saldo od acconto dei crediti del Fornitore subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.
- 5.4** In caso di mancato (o ritardato) pagamento rispetto al termine pattuito decorreranno sin dal giorno successivo, automaticamente, gli interessi moratori da calcolarsi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002; il tasso di interessi applicato sarà pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuale, così come dispone l'art. 5 del predetto D. Lgs. n. 231/2002.
- 5.5** Fatta salva la prova del maggior danno, Fornitore avrà diritto, in applicazione dell'art. 6 del D. Lgs 231/2002, al risarcimento dei costi sostenuti per l'eventuale recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente, eccezion fatta per il caso in cui il Cliente dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.
- 5.6** In ogni caso di ritardato pagamento, il Fornitore potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni fino al momento in cui il Cliente effettuerà il pagamento del corrispettivo della fornitura. Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra l'accettazione dell'ordine e la consegna della merce al Cliente, quest'ultimo non ottempererà regolarmente ai propri impegni di pagamento nei confronti del Fornitore, anche in relazione a forniture precedentemente concordate ovvero emergano procedure esecutive e/o monitorie e/o levate di protesti a carico del cliente, sarà facoltà del Fornitore recedere dal contratto di fornitura, previa semplice comunicazione verbale o scritta all'indirizzo del Cliente risultante dall'ordine. A fronte del
- recesso il Cliente non potrà pretendere il ristoro di eventuali, asseriti, danni ritenuti conseguenti a tale legittimo recesso.
- 5.7** Resta inteso tra le parti che la merce rimarrà di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento della fornitura. Il Cliente s'impegna a mantenere integra la merce oggetto della fornitura e a collaborare alla tutela di tale diritto anche nei confronti dei terzi e rivestirà, fino al saldo del prezzo avvenuto, la qualità di "depositario" del Fornitore, senza che ciò comporti in capo al Fornitore obbligo di versare al Cliente corrispettivo alcuno.
- 5.8** Fermo quanto previsto all'art. 5.6 che precede, in caso di mancato pagamento protrattosi per più di cinque giorni dalla scadenza pattuita ovvero, in difetto, dalla consegna della fornitura, il Cliente perderà il diritto di utilizzare i beni. In tal caso il Fornitore potrà alternativamente chiedere il pagamento del corrispettivo ovvero ritenere senz'altro risolto il contratto per fatto e colpa del Cliente.
- 5.9** Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti forniti, ancorché riguardino quelli contestati.
- 5.10** Ove tra l'accettazione dell'ordine e la consegna della fornitura la materia prima subisca un aumento di costo superiore al 5% ed inferiore al 10%, il Fornitore avrà la facoltà di ottenere dal Cliente un aumento del corrispettivo della fornitura pari al 10% del prezzo pattuito. Nel caso in cui nel medesimo lasso temporale la materia prima dovesse subire un aumento di costo superiore al 10%, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto senza che il Cliente possa pretendere alcun risarcimento.
- 6** **GARANZIE- RECLAMI- TOLLERANZE -NORMATIVA**
- 6.1** Il Fornitore garantisce che la merce consegnata è di qualità conforme alle caratteristiche indicate nelle proprie schede tecniche ed è conforme agli *standards* di garanzia richiesti dalle vigenti leggi in materia. Il Fornitore garantisce che la merce è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per la quale è stata fabbricata (o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore). Il Fornitore non garantisce la rispondenza della merce a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la sua idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
- 6.2** Il Fornitore fornirà la merce in imballaggi conformi alla prassi, pertanto sarà onere del Cliente, qualora lo ritenesse opportuno, richiedere imballaggi particolari che il Fornitore fornirà a spese del Cliente.
- 6.3** Il Cliente avrà cura di verificare al momento della consegna della merce che l'imballo sia

- integro, sigillato e non manomesso e che la merce fornita corrisponda per tipologia e quantità all'ordine. Eventuali danni all'imballo ovvero ammanchi di merce ovvero forniture difformi a quanto concordato, dovranno essere immediatamente contestati per iscritto al vettore al quale dovrà essere rammostrato l'imballo danneggiato / ovvero con il quale il Cliente dovrà verificare la quantità e la tipologia di merce fornita.
- 6.4** La presenza di vizi o di difetti, in particolare quelli di cui al precedente paragrafo 6.1, dovrà essere denunciata al Fornitore per iscritto dal Cliente entro e non oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla consegna, salva diversa espressa convenzione scritta tra le parti. In caso di scoperta di vizi occulti la denuncia scritta dovrà pervenire al Fornitore entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre dodici mesi dalla consegna, pena la decadenza dal diritto alla garanzia. In caso di reclamo, il Cliente dovrà adottare tutte le misure necessarie per consentire il controllo della merce in contraddittorio con il Fornitore; in particolare dovrà conservare la merce nei suoi imballaggi originari. Ove il Cliente non consenta al Fornitore la verifica del bene oggetto della contestazione nel termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della contestazione scritta, il Fornitore potrà ritenere il Collaudo positivamente eseguito.
- 6.5** Per l'effetto della presente garanzia, in caso di fondato e tempestivo reclamo, da verificarsi da parte del Fornitore, quest'ultima sarà tenuta esclusivamente a riparare o sostituire a proprie spese la merce (o la parte di essa che risulta essere viziata) ovvero a rifonderne il prezzo ove non sia in grado di provvedere alla sostituzione / riparazione, senza che possa essere preteso alcun risarcimento per danni. In nessun caso il Fornitore è responsabile per garanzie, risarcimenti e responsabilità diverse da quelle qui previste che non siano imperativamente disposte per legge, in particolare per danni diretti, indiretti e/o consequenziali o per mancato guadagno. Il Cliente non potrà in caso di vizi della merce risolvere unilateralmente il contratto, sospendere od omettere il pagamento o ridurre il prezzo, ove il Cliente o altro soggetto avente causa da quest'ultimo abbia trasformato il prodotto fornito dal Fornitore.
- 6.6** Il Cliente assume in via esclusiva la responsabilità per eventuali obblighi / oneri derivanti da azioni intentate da eventuali successivi venditori (in via diretta o di regresso) ai sensi dell'art. 1519 *quinquies* cod. civ. Il Cliente rinuncia pertanto espressamente ad agire in regresso – ai sensi dell'art. 1519 *quinquies* cod. civ. - nei confronti del Fornitore, in caso di contestazioni sollevate dal destinatario finale / consumatore, da altri venditori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.
- 6.7** La merce sostituita o riparata usufruirà a sua volta di una garanzia di mesi 6 (sei) dalla sostituzione / riparazione da eventualmente attivare previa denuncia entro e non oltre otto (otto) giorni dalla riparazione / sostituzione ovvero dalla scoperta del vizio. In difetto di tempestiva denuncia il Cliente decadrà dalla possibilità di avvalersi della garanzia.
- 6.8** Il Cliente s'impegna, nel caso di rivendita, a non alterare la merce né l'imballaggio e a comunicare ai terzi sub-acquirenti le caratteristiche tecniche della medesima, l'uso per il quale la merce è fabbricata o al quale è normalmente destinata.
- 6.9** Il Cliente s'impegna, nel caso di trasformazione della merce, ad utilizzare le migliori tecniche disponibili, al fine di non diminuire le caratteristiche sostanziali di qualità, impegnandosi altresì a seguire tutti gli eventuali suggerimenti e istruzioni che gli saranno fornite dal Fornitore a titolo di consulenza.
- 6.10** La presente garanzia non è valida nel caso in cui i vizi e/o i difetti siano conseguenti ad usura/deterioramento ordinario, ad un uso non appropriato della merce, a cattiva conservazione della stessa, ad improprio scarico o alla sua resa in collegamento con merce e prodotti non forniti dal Fornitore.
- 6.11** La garanzia non si applica a qualsiasi perdita subita dal Cliente che possa essere causata dal vizio e/o difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto ed altre perdite indirette.
- 6.12** Resta inteso tra le parti che nel caso in cui il Cliente contesti la sussistenza di vizi, difetti / imperfezioni dei vetri, delle videocamere e dei prodotti affini (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scaglie, bolle, puntinature, graffi e presenza di corpi estranei all'interno del vetro) si procederà alla verifica secondo le seguenti modalità: ponendo il vetro in posizione verticale di fronte e parallelamente ad uno schermo grigio opaco, illuminato dalla luce diurna, diffusa ed equivalente, non diretta; l'osservatore dovrà stare ad una distanza di metri 2 (due) dal vetro osservandolo perpendicolarmente (essendo lo schermo opaco sul lato opposto del vetro): solo i difetti che siano ravvisabili in tal modo e rechino disturbo potranno essere contestati al Fornitore. Qualsivoglia altro difetto dovrà essere considerato difetto ammesso e rientrante nei limiti di tolleranza e non potrà essere oggetto di contestazione e/o richiesta di risarcimento del danno / riduzione del prezzo della fornitura. Così come dovrà essere considerato difetto ammesso e rientrante nei limiti di tolleranza e non potrà essere oggetto di contestazione e/o richiesta di risarcimento del danno / riduzione del prezzo della

- fornitura, puntini, bollicine, graffi e corpi estranei visibili all'esito dell'esame eseguito con le modalità disciplinate in questo articolo ma collocati nell'area di bordo (L=5% della larghezza – H=5% dell'altezza) in piccole dimensioni (da considerarsi tali i puntini 3 (tre) mm e graffi di 75 (settantacinque) mm.
- 6.13** Resta altresì inteso che le imperfezioni di vetri vetrocamere e prodotti similari quali la presenza di fili di mastice primario ed il non perfetto allineamento del profilo intercalare ai bordi del vetro, compresi nella fascia dei 5 (cinque) mm a partire dall'intercalare stesso dovranno essere considerati difetti ammessi e rientranti nei limiti di tolleranza; essi non potranno essere oggetto di contestazione e/o richiesta di risarcimento del danno / riduzione del prezzo della fornitura
- 6.14** Per tutto quanto qui (ovvero in sede di ordine ed accettazione) non disciplinato espressamente, troveranno applicazione per forniture di vetri, vetrocamere e prodotti similari la normativa italiana ed europea vigente al momento dell'esecuzione della prestazione, in particolare le norme UNI EN ISO, tra le quali, a seconda della tipologia di prodotto vetrario utilizzato nella realizzazione del prodotto oggetto della fornitura si segnalano, senza pretesa di completezza: UNI EN ISO 572-2, 1096-1, 1748-1-1, 1748-2-1, 1863-1, 12150-1, 12337-1, 12543-6, 13024-1, 141178-1, 14179-1 e 14321-1.
- 7** **DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**
- 7.1** Le offerte, i disegni e i campioni restano di proprietà del Fornitore e non potranno essere utilizzati e/o portati a conoscenza di terzi da parte del cliente.
- 7.2** Il Fornitore garantisce che la merce venduta non viola alcun diritto di proprietà industriale appartenente a terzi in Italia.
- 7.3** Il Fornitore, nel caso in cui la merce venga commercializzata dal Cliente in paesi esteri, e stante la possibilità di una confliggenza con diritti di proprietà industriale di terzi ivi riconosciuti, s'impegna a fornire al Cliente le informazioni di cui esso dispone al riguardo.
- 8** **TOLLERANZE – MISURAZIONI – MINIMO FATTURABILE**
- 8.1** Eventuali tolleranze da parte del Fornitore a comportamenti o atti del Cliente in violazione alle previsioni delle Condizioni, non costituirà da parte del Fornitore rinuncia ai diritti spettanti in caso di violazione diversa o successiva.
- 8.2** Le parti convengono ed accettano che la superficie dei vetri verrà conteggiata sul minimo rettangolo circoscritto in modo che la fatturazione dei medesimi verrà effettuata sulle misure multiple di quattro. L'unità di misura è il centimetro. Il minimo fatturabile è di 30 centimetri quadri per tutti i vetri e cristalli in sola fornitura e di 50 centimetri

quadrati per le vetrate isolanti, i vetri stratificati e tutti i vetri posati in opera.

- 9** **RISCHI PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DEL CLIENTE E DI TERZI**
Il Fornitore non risponderà di eventuali danni occorsi a persone o cose che dovessero derivare da lavorazioni eseguite sulla merce successivamente alla consegna della stessa.
- 10** **PULIZIA DEI VETRI – ETICHETTE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO - PULIZIA**
- 10.1** La pulizia della merce spetta esclusivamente al Cliente.
- 10.2** Nel caso in cui le etichette di identificazione della merce debbano essere asportate ciò dovrà essere fatto utilizzando esclusivamente acetone ovvero alcool isopropilico con espresso divieto di impiego di mezzi abrasivi o taglienti.
- 10.3** Fermo rimanendo il trasferimento del rischio disciplinato al punto 3.1 delle Condizioni Generali e nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il montaggio della merce sia a cura del Fornitore il Cliente sarà tenuto a proteggere la merce in cantiere dalle aggressioni chimiche (calce, cemento, malta gesso, acidi in genere ecc.) e fisiche. Fatte salve le diverse specifiche eventualmente comunicate dal Fornitore, il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che la pulizia dei vetri dovrà essere eseguita con acqua e saponi o detergenti neutri.
- 11** **CAVALLETTI**
Ove venga richiesto dal Cliente, per ordini superiori agli **80 metri quadri** e fatto salvo quanto espressamente stabilito dalle parti, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente il "servizio cavalletti; fermo restando il fatto che gli oneri di consegna rimarranno in capo al Cliente, il Fornitore consegnerà la merce su appositi cavalletti al prezzo di euro [] per il nolo di ciascun cavalletto per ogni giorno in cui gli stessi rimarranno presso il cantiere ovvero nella disponibilità del Cliente. Decorsi giorni 15 (quindici) (termine questo da intendersi essenziale ai sensi di legge) senza che il Cliente abbia reso il/i cavalletto/i nonostante la richiesta scritta del Fornitore e salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente sarà tenuto a versare al Fornitore la somma di euro [] per ciascun cavalletto e diverrà proprietario dello stesso / degli stessi.
- 12** **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**
Per ogni controversia relativa o comunque collegata al contratto di fornitura ed alle presenti Condizioni Generali, sarà competente in via esclusiva il **Foro di Torino**. Le parti convengono che la legge regolatrice di ogni aspetto del contratto di fornitura e delle presenti Condizioni Generali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: modalità di conclusione, effetti, interpretazione, esecuzione, risoluzione, recesso, inefficacia, rimedi ecc.) è quella italiana.